



## REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università  
**Servizio Formazione ed orientamento professionale**

Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020  
**PIANO OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO ABRUZZO 2016-2018**  
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

### Intervento 10

## CERTIFICAZIONE APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI

### AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

#### ASSE 3

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

#### Obiettivo tematico 10

Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente

#### Priorità d'investimento 10iv

Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

#### Obiettivo specifico 10.4

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo.

Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative ed in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori

#### Tipologia di azione 10.4.2 (da Accordo di Partenariato)

Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori

## Premessa

Le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea sottolineano l'urgenza per gli Stati membri di adottare strategie e programmi che traducano in realtà i principi dell'apprendimento permanente e della mobilità, attraverso il rilancio e il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione, la definizione di un impianto di standard comuni di riferimento e di dispositivi di sistema per il riconoscimento, la valorizzazione e la certificazione delle acquisizioni ovunque realizzate, anche in contesti non formali ed informali, affinché tutti i cittadini si trovino nella condizione di realizzare appieno le proprie potenzialità di crescita culturale, formativa e occupazionale.

Le conclusioni del Consiglio d'Europa, del 12 maggio 2009, hanno delineato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), con l'obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l'Europa deve superare per diventare un'economia basata sulla conoscenza e rendere l'apprendimento permanente una realtà per tutti.

La prospettiva dell'apprendimento permanente, così come sancito nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, impegna il Governo, le Regioni e le PP.AA. ad un cambiamento di paradigma, che si incentra su quattro elementi:

- ✓ la centratura sul soggetto in apprendimento;
- ✓ l'assunzione della prospettiva dell'apprendimento lungo l'arco della vita (lifelong learning);
- ✓ l'estensione delle sedi e delle modalità dell'apprendimento da quelle formali a quelle non formali e informali (lifewide learning);
- ✓ la trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per apprendimento), valorizzare il capitale umano e l'investimento in istruzione e formazione in chiave europea e contribuire così a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi.

È comunque solo nell'ambito della **L. 28 giugno 2012, n. 92 ("Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita")** e della successiva **"Intesa riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92"** in **Conferenza Unificata (C.U.)** (Rep. atti n. 154/CU del **20.12.2012**) che le indicazioni dell'UE possono dirsi esplicitamente e integralmente introdotte in Italia.

In sintonia con la prospettiva europea, l'art. 4, co. 51, della citata Legge definisce difatti l'apprendimento permanente come "qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale".

L'apprendimento permanente è così prospettato in termini, nuovi, di "diritto" di ogni persona, in ogni fase della vita e nell'ambito di un sistema condiviso e territorialmente

integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro che permette l'individuazione, la validazione e il riconoscimento del patrimonio culturale e professionale accumulato nella propria storia personale, formativa e professionale.

Ne risulta capovolta la prospettiva della "centralità dei servizi" a favore della "centralità della persona", alla quale è riconosciuto il diritto alla fruizione di opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, ai fini sia di una migliore realizzazione personale e professionale che di una maggiore occupabilità.

La riferita intesa in C.U. del 20.12.2012 delinea, insieme agli obiettivi di policy delle politiche nazionali dell'apprendimento permanente, specifiche priorità, che la Regione Abruzzo ha assunto come proprie, quali:

- ✓ l'ampliamento della platea dei soggetti a sostegno dell'apprendimento permanente;
- ✓ il potenziamento delle attività di orientamento permanente;
- ✓ lo sviluppo delle competenze di specifici target maggiormente deboli o svantaggiati;
- ✓ l'ampliamento dell'accesso anche attraverso strumenti specifici di trasparenza e lo sviluppo e l'interazione dei servizi per l'apprendimento permanente;
- ✓ il miglioramento della pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro.

Nell'Intesa si ribadisce la centralità della persona nell'ambito del sistema di apprendimento permanente, alla quale è riconosciuto il diritto alla fruizione di opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, ai fini sia di una migliore realizzazione personale e professionale che di una maggiore occupabilità.

Le politiche in materia di apprendimento permanente si realizzano prioritariamente attraverso l'integrazione territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, anche con la promozione ed il sostegno alla realizzazione delle reti territoriali di cui al co. 55 dell'art. 4 della L. n. 92/2012.

In questa direzione le parti sottoscrittrici dell'Intesa si impegnano a promuovere e sostenere la realizzazione di reti territoriali che comprendano l'insieme dei servizi, pubblici e privati, di istruzione, formazione e lavoro attivi sul proprio territorio (di cui co. 33 dell'art. 4 della L. n. 92/2012), nonché dei Poli Tecnico Professionali, ivi compresi i **servizi individuati ai sensi del co. 58 dell'art. 4 della L. n. 92/2012.**

Da ultimo la C.U. ha approvato l'**Accordo sulle "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali"** (Rep. atti n. 76/CU del **10.07.2014**), nel quale sono stati ulteriormente precisati i soggetti che concorrono all'offerta formativa formale ed a quella non formale, nonché gli elementi che definiscono il modello organizzativo delle reti territoriali.

Alla loro realizzazione concorrono anche le Università, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle

persone e dello sviluppo sociale ed economico, le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con D.M. 11.12.2009.

L'attuazione del sistema nazionale di certificazione è quindi condizione propedeutica alla concreta realizzazione della strategia dell'apprendimento permanente, in quanto strumento atto a garantire la possibilità di riconoscere, e rendere pertanto spendibili sull'intero territorio nazionale, le competenze acquisite in contesti informali e non formali, riferibili ad un determinato profilo professionale, che vengono certificate in esito ad un processo di messa in trasparenza e validazione.

L'impianto appena descritto costituisce il nodo di correlazione tra i diversi sistemi di istruzione, formazione professionale e lavoro, che, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comune, favoriscono una mobilità di qualità del cittadino e l'effettiva valorizzazione del capitale umano del territorio.

In applicazione dell'art. 4, co. 58 e 68, della L. n. 92/2012, il **D.Lgs. 16.01.2013, n. 13**<sup>1</sup> ha quindi definito le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'articolo 3 del decreto.

L'art. 1, co. 1, in particolare, stabilisce che la Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Al fine di agevolare la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il D.Lgs. n. 13/2013 definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea (cfr. art. 1, co. 2).

Sul piano definitorio è stabilito (cfr. art. 2, D.Lgs. n. 13/2013) che:

- ✓ **l'apprendimento permanente** è qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale,

---

<sup>1</sup> Recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."

civica, sociale e occupazionale<sup>2</sup>;

- ✓ l'**apprendimento formale** si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- ✓ l'**apprendimento non formale** è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi dell'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- ✓ l'**apprendimento informale** quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- ✓ la **competenza** è la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- ✓ l'**individuazione e validazione delle competenze** è il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al D.Lgs. n. 13/2013, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 13/2013;
- ✓ la **certificazione delle competenze** è la procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al D.Lgs. n. 13/2013, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 13/2013;
- ✓ la **qualificazione** è il titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs. n. 13/2013;
- ✓ il **sistema nazionale di certificazione delle competenze** è l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
- ✓ l'**ente titolare** è l'amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province

---

<sup>2</sup> Trattasi come già sopra riportato di definizione già posta dal co. 51 dell'art 4 della L. n. 92/2012.

autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

L'**ente titolato**<sup>3</sup> può individuare e validare ovvero certificare attraverso il rilascio di un documento avente valore di atto pubblico, competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 13/2013 in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione.

Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 del medesimo decreto.

Detto articolo istituisce difatti il **Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**, di cui all'art. 4, co. 67, della L. n. 92/2012 e costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea (art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 13/2013).

È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'art. 6, co. 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14.09.2011, n. 167 (**ora cfr. D.Lgs. n. 81/2015, Capo V, artt. da 41 a 46**), codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:

- ✓ identificazione dell'ente pubblico titolare;
- ✓ identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
- ✓ referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- ✓ referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF (art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 13/2013).

Condizione essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo delineato è pertanto

---

<sup>3</sup> Ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, art. 2, l'ente titolato è il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f) del medesimo art. 2.

l'implementazione del Repertorio Nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali, attraverso la correlazione di tutti i repertori regionali e di istruzione e formazione professionale, così da ottenere un quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze.

Tale assetto presuppone, ovviamente, la realizzazione di una piattaforma unica basata sull'individuazione di elementi comuni per la standardizzazione delle qualificazioni presenti nei diversi Repertori regionali, in modo tale da garantirne automaticamente, attraverso un procedimento di interconnessione, la riconoscibilità/spendibilità a livello nazionale.

Il Capo II del D.Lgs. n. 13/2013 definisce inoltre gli **standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze** in termini di:

- ✓ **processo**, in quanto riferiti alla individuazione/validazione e certificazione delle competenze fino al rilascio di documenti che dimostrano le competenze validate e/o certificate<sup>4</sup>;
- ✓ **attestazione**, in quanto riferiti agli elementi comuni a tutte le attestazioni rilasciate<sup>5</sup>;

---

<sup>4</sup> Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'art. 5 del D.Lgs. n. 13/2013 stabilisce l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) l'articolazione nelle seguenti fasi:

- 1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;
- 2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;
- 3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;

b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

<sup>5</sup> Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'art. 6 del D.Lgs. n. 13/2013 stabilisce che l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:

- 1) i dati anagrafici del destinatario;
- 2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
- 3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- 4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;

b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperatività con la dorsale informativa unica.



- ✓ **sistema**, in quanto riferiti all'adozione, da parte dell'ente pubblico titolare, di un repertorio e di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio di certificazione, al rispetto dei requisiti professionali degli addetti all'erogazione dei servizi di certificazione, alla funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi<sup>6</sup>.

Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al detto Capo.

Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari.

La **condizionalità ex ante "10.3 Apprendimento Permanente"** di cui all'**Allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013** prevede, tra i criteri di adempimento: **"l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE"**.

Ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Il MLPS, il MIUR, le Regioni e le PP.AA. hanno elaborato un **piano di lavoro** per definire una piattaforma di elementi per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle

---

<sup>6</sup> Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, ed in particolare in ordine agli standard minimi di sistema l'art. 7 del D.Lgs. n. 13/2013 stabilisce che l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

- a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
- b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;
- c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
- d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;
- e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;
- f) la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;
- g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolari.



qualificazioni regionali e delle relative competenze, con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull'intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al D.Lgs. n. 13/2013.

Le Regioni e le PP.AA., nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi, sono chiamate a regolamentare e rendere operativi, in conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, i risultati del piano di lavoro sopra richiamato e, a tal fine, con specifico riguardo alle qualificazioni regionali, si rende necessario superare la fase transitoria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 13/2013, attraverso la definizione di un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e di riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, in funzione dell'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013.

Il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e i riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze di cui sopra sono definiti sulla base dei documenti tecnici elaborati e condivisi nell'ambito del piano di lavoro sopra richiamato.

**L'Intesa in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. in data 22.01.2015** (Rep. atti n. 8/CSR) costituisce pertanto il frutto del processo di collaborazione tra le Istituzioni di riferimento dei sistemi di istruzione, della formazione e dei servizi per il lavoro e si colloca in continuità con le relative riforme che, negli ultimi anni, ne sono derivate riguardanti: l'accreditamento delle strutture che erogano servizi di formazione, orientamento e lavoro, l'apprendistato, i tirocini, il riordino dei licei, degli Istituti tecnici e professionali, dell'università e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, dell'istruzione e formazione tecnica superiore, la messa a regime dell'istruzione e formazione professionale, l'apprendimento e l'orientamento permanente, la certificazione delle competenze, l'alternanza scuola-lavoro, i livelli essenziali delle prestazioni per i servizi per l'impiego, l'istituzione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'intesa è difatti relativa allo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013.

Le disposizioni derivanti dalla Intesa sono assunte con riferimento all'assolvimento dell'impegno adottato nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 in relazione alla soprarichiamata condizionalità ex ante "10.3 Apprendimento permanente" con riguardo a "l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze" e costituiscono altresì riferimento tecnico e istruttorio per i lavori del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 13/2013.

La standardizzazione e correlazione delle qualificazioni descritte nei repertori regionali,

finalizzata al riallineamento/armonizzazione dei singoli repertori alla “matrice nazionale” si è poi realizzata con il **D.I. 30.06.2015** recante **“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”**.

Il Decreto nell’acquisire la riferita Intesa ed in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al D.Lgs. n. 13/2013 ha quindi definito il suddetto quadro operativo che costituisce la parte di repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la loro correlazione e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l’individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.

Il Decreto istituisce, nell’ambito del Repertorio Nazionale, un quadro di riferimento per le qualificazioni regionali e le relative competenze, aggregando in 24 settori economico-professionali l’insieme di attività e di professionalità che operano nel mercato del lavoro.

Tale strutturazione rappresenta il riferimento unitario a livello nazionale:

- ✓ per la correlazione tra qualificazioni simili tra loro in base ai contenuti professionali presidiati;
- ✓ per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Lo stesso decreto, inoltre, ha identificato i contenuti metodologici principali e gli standard minimi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali, distinguendo due processi:

- ✓ individuazione e validazione delle competenze;
- ✓ certificazione delle competenze.

La Regione Abruzzo si prefigge pertanto, nel contesto della propria programmazione formativa elaborata in base alle esigenze del territorio e coerente con il Repertorio Nazionale, la realizzazione di un sistema funzionale e coordinato, per la messa in trasparenza delle competenze comunque conseguite, ai fini del raggiungimento dei correlati profilo professionale/qualifica, da formalizzarsi su apposito documento (libretto formativo) che ne agevoli la spendibilità su tutto il territorio nazionale.

Il lavoro da intraprendere trae origine:

- ✓ dal modello di Sistema di certificazione delle competenze conseguite in contesti informali e non formali di cui la Regione Abruzzo si è dotata, da aggiornare sulla base delle innovazioni normative intervenute e da implementare sul territorio in modo da garantirne la funzionalità;
- ✓ del Repertorio regionale delle qualifiche e dei profili professionali;
- ✓ dal modello di Libretto formativo già sperimentato su un campione significativo di utenti abruzzesi<sup>7</sup>.

In quest’ottica, il POR Abruzzo 2014-2020 ha evidenziato, nell’Obiettivo specifico

---

<sup>7</sup> Tali obiettivi sono stati conseguiti in esito allo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, appaltata con D.D. n. 142/DL22 del 29.11.2012.

10.4.11, la necessità di implementare, sul piano regionale, un sistema di certificazione delle competenze attraverso lo sviluppo e/o il miglioramento dei servizi di orientamento, di validazione e di certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti in contesti non formali ed informali.

Conseguentemente, il **P.O.R. F.S.E. 2016-2018** ha previsto, per la realizzazione degli obiettivi sopraindicati, l'**Intervento 10** denominato **“Certificazione Apprendimenti non formali ed informali”**, cui il presente Avviso dà attuazione.

L'Avviso ha una dotazione finanziaria pari ad **€ 1.759.975,00**.

Le candidature devono essere presentate tramite la piattaforma <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> entro e non oltre le ore 12:00 del **05.06.2017**.

### Articolo 1) Finalità generali

1. L'obiettivo del presente intervento è di implementare, nel territorio della regione Abruzzo, gli strumenti di garanzia atti ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, dei processi di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali, e di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea, come definiti dal D.Lgs. n. 13/2013 in termini di processo, di attestazione e di sistema.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo, è prevista la realizzazione dell'infrastruttura attuativa del sistema, attraverso azioni di supporto alla Regione Abruzzo nell'elaborazione della disciplina, nello sviluppo del sistema informativo dedicato, nella formazione degli operatori, nella prima attuazione anche attraverso operazioni di *testing* su un campione significativo di destinatari.
3. Considerato che la certificazione delle competenze è elemento chiave del sistema nazionale di apprendimento permanente, unitamente al sistema di orientamento permanente, come delineato dall'Accordo in Conferenza Unificata del 20.12.2012<sup>8</sup>, l'intervento mira, altresì, a realizzare la disciplina propedeutica all'organizzazione della rete dei servizi di orientamento permanente, assicurandone la qualità e il miglioramento continuo in coerenza con i bisogni della persona. Tale disciplina, secondo i principi strategici e operativi sanciti nell'Accordo in Conferenza Unificata del 5.12.2013<sup>9</sup>, con le “Linee Guida Nazionali sull'orientamento”, dà attuazione in Regione Abruzzo a quanto previsto dagli “Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento”, approvati nell'Accordo in Conferenza Unificata del 13.11.2014<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Accordo concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente (Rep. atti n. 152/CU del 20.12.2012), recepito con D.L. 13.02.2013.

<sup>9</sup> Accordo recante “definizione delle linee guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente” (Rep. atti n. 136/CU del 5.12.2013).

<sup>10</sup> Accordo recante “Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni dei servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro”.

4. Inoltre, posto che le modalità di convalida sono direttamente collegate ai profili professionali ricompresi nel Repertorio Regionale, l'intervento ha l'ulteriore scopo di realizzare, conformemente al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali come reso operativo dal D.I. 30.06.2015<sup>11</sup>, la correlazione delle qualificazioni della Regione Abruzzo e la loro progressiva standardizzazione in funzione dell'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013.
5. Con l'obiettivo, infine, di agevolare l'inclusività lavorativa dei soggetti svantaggiati in condizioni di disabilità, l'intervento si propone, altresì, di elaborare e testare un modello sperimentale idoneo a certificare le competenze acquisite in contesti non formali ed informali, da parte di individui le cui capacità residue siano state oggetto di valutazione secondo il metodo ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

## **Articolo 2) Cosa finanzia l'Avviso**

1. L'Avviso finanzia la realizzazione di n. 1 proposta progettuale che, attraverso l'integrazione delle azioni trasversali di seguito riportate, consenta il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

2. Le azioni oggetto di finanziamento da parte del presente Avviso, qualificanti la proposta progettuale, sono le seguenti:

### **Azione 1 Analisi buone prassi nazionali**

Analisi dello stato di attuazione nelle altre realtà regionali delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013, al D.M. 30.06.2015, agli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013 e del 13.11.2014, ed indagine comparativa sulle soluzioni adottate in altri paesi dell'UE, con evidenza delle possibili applicazioni nella regione Abruzzo.

Tale processo sistematico di confronto, ha lo scopo di mutuare sul territorio regionale eventuali processi sperimentati in altre realtà nazionali od europee, in modo da di

<sup>11</sup> Il co. 4 dell'art. 3 del D.I. 30.06.2015 stabilisce che "Ai fini della correlazione e del riconoscimento delle qualificazioni regionali sull'intero territorio nazionale, il quadro nazionale rappresenta:

a) riferimento professionale, in termini di contenuti professionali declinati secondo una sequenza descrittiva che, a partire dalla identificazione dei principali processi produttivi di beni e servizi nei diversi settori economico-professionali, individua le aree di attività e le singole attività di lavoro che le compongono;

b) riferimento per il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni e delle competenze regionali a livello nazionale ed europeo, in rapporto al grado di associazione ai descrittori della classificazione dei settori economico-professionali;

c) riferimento prestazionale per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Per ogni area di attività, oltre alle attività di lavoro, sono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa."

ottimizzare l'implementazione del modello a livello locale, attraverso operazioni di adattamento ed omogeneizzazione delle procedure sulla base delle esperienze ritenute migliori.

## **Azione 2**

### **Elaborazione disciplina**

Elaborazione, in relazione all'ambito di titolarità della Regione Abruzzo come definita dall'art. 2, lett. f), n. 2, D.Lgs. n. 13/2013, della disciplina concernente la regolamentazione per l'autorizzazione o l'accreditamento dei soggetti di cui all'art. 2, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 13/2013, ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché della disciplina concernente il sistema regionale di orientamento permanente di cui agli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013 e del 13.11.2014.

Si specifica che possono chiedere l'autorizzazione ad erogare i servizi di certificazione degli apprendimenti di cui all'art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 13/2013, i soggetti privati già in possesso di accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione e di orientamento (Organismi di formazione), ovvero di servizi per il lavoro (Agenzia per il lavoro), nonché i soggetti pubblici appartenenti ad una delle seguenti categorie: Istituzioni scolastiche, Università, Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. Tali soggetti sono, altresì, legittimati ad erogare servizi di orientamento, unitamente alle Scuole, alle Fondazioni ITS ed ai Centri per l'Impiego.

Detta disciplina dovrà prevedere, in capo ai soggetti autorizzati, la garanzia del rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 13/2013 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.M. 30.06.2015, per quanto riguarda i processi di certificazione degli apprendimenti maturati in contesti non formali e informali, nonché degli Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento di cui agli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013 e del 13.11.2014, per i soggetti legittimati ad erogare servizi di orientamento, così concorrendo a determinare il sistema di orientamento permanente.

## **Azione 3**

### **Albo enti titolati**

Supporto al Servizio regionale competente nelle attività propedeutiche alla costituzione dell'Albo degli Enti titolati e dell'Elenco degli "Esperti di settore", addetti alle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale come previste dall'art. 7, co. 1, lett. c, del D.M. 30.06.2015, e relativi allegati nn. 5 e 8, e per la disciplina rivolta agli operatori del sistema di orientamento come previsto dagli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013 e del 13.11.2014.

#### Azione 4 Linee Guida operative

Predisposizione, in coerenza con gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 13/2013 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.M. 30.06.2015, di Linee guida operative concernenti la regolamentazione e la garanzia degli standard minimi di processo, di attestazione, di registrazione e di sistema per la certificazione degli apprendimenti maturati in ambiti formali, non formali ed informali e di Linee Guida per l'orientamento, secondo quanto previsto dagli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013, ed, in particolare, dagli Standard Minimi di Servizio sanciti dall'Accordo del 13.11.2014.

Dette Linee guida dovranno assicurare il rispetto dei riferimenti operativi di seguito riportati.

In coerenza con l'art. 5 del D.Lgs. n. 13/2013, e con i requisiti tecnici di cui all'allegato 5 al D.M. 30.06.2015, gli **standard minimi di processo** devono essere assicurati relativamente ai due servizi, operativamente definiti come segue e per i cui elementi minimi si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5, co. 2 e 3, del predetto D.M.:

a) **«processo di individuazione e validazione»**, inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso la ricostruzione e la valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale ed informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», che ha valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda<sup>12</sup>, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta;

b) **«procedura di certificazione delle competenze»**, intesa come servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza<sup>13</sup>, con valore di atto pubblico.

Le dette Linee guida dovranno, altresì, garantire, nell'organizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, il rispetto dei principi di collegialità, oggettività ed indipendenza, secondo le indicazioni operative contenute nella tabella 4 dell'Allegato 5 al D.M. 30.06.2015, disciplinando:

- ✓ in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013, e, in particolare, con i principi sanciti all'art. 3, le modalità di organizzazione delle prove di valutazione a riprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare, secondo quanto indicato nell'allegato 5 al D.M. 30.06.2015;
- ✓ in coerenza con le norme nazionali e regionali vigenti in materia di

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), l'«**attestazione di parte seconda**» è rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), l'«**attestazione di parte terza**» è rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013.

procedimento amministrativo, l'organizzazione e i termini di conclusione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

- ✓ l'effettuazione di adeguati controlli a tutela e garanzia dei servizi erogati. Tali controlli dovranno essere realizzati sulla scorta di un set di indicatori di conformità agli standard minimi di processo, contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 al D.M. 30.06.2015.

Con riferimento agli **standard minimi di attestazione e registrazione**, nel corso del servizio di individuazione e validazione, è redatto il «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite», con valore di attestazione di parte prima, contenente le informazioni minime di cui all'art. 6, co. 1, D.M. 30.06.2015.

Al termine del servizio di individuazione e validazione, la Regione Abruzzo assicura che il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 13/2013, nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 6 al D.M. 30.06.2015. Il documento di validazione consente alla persona di accedere alla procedura di certificazione, anche in un momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della persona.

Al termine del servizio di certificazione delle competenze, la Regione Abruzzo assicura che il rilascio del «Certificato», con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza, sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 13/2013, nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 al D.M. 30.06.2015.

La Regione Abruzzo, nel predisporre i propri modelli di attestazione, può inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal D.M. 30.06.2015, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti, purché negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il D.M. 30.06.2015.

La Regione Abruzzo assicura la registrazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati», in coerenza con quanto indicato all'art. 6, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 13/2013.

Nella regolazione ed organizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, la Regione Abruzzo garantisce il rispetto degli **standard minimi di sistema** in coerenza con l'art. 7 del D.Lgs. n. 13/2013 e con i riferimenti operativi riportati nell'art. 7 del D.M. 30.06.2015, di seguito indicati:

- con riguardo alla lettera a) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 13/2013, la Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie competenze legislative ed organizzative per gli ambiti di propria titolarità, assicura l'operatività di uno o più repertori di qualificazioni, nonché l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in coerenza



con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e con i riferimenti operativi di cui al D.M. 30.06.2015;

- con riguardo alla lettera b) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 13/2013, la Regione Abruzzo garantisce, al minimo, la pubblicazione su proprio sito istituzionale di una apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente le informazioni indicate all'art. 1, lett. b) del D.M. 30.06.2015;
- con riguardo alla lettera c) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 13/2013, la Regione Abruzzo assicura, per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, l'idoneità dei requisiti secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 5 e 8 al D.M. 30.06.2015, ed in rapporto al presidio delle funzioni riportate all'art. 7, co. 1, lett. c), del medesimo D.M.;
- con riguardo alla lettera f) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 13/2013 la Regione Abruzzo assicura, nell'organizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà ed indipendenza, secondo le accezioni operative definite nell'allegato 5 al D.M. 30.06.2015;
- nell'organizzazione territoriale dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, la Regione Abruzzo tiene conto degli atti e degli indirizzi definiti ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, co. 51 e 55, della L. n. 92/2012 e, da ultimo, dall'accordo in C.U. del 10.07.2014;
- in analogia a quanto previsto all'art. 3, co. 5, del D.Lgs. n. 13/2013, la Regione Abruzzo, secondo le proprie competenze, autonomia e scelte organizzative, garantisce idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale.

## **Azione 5**

### **Piattaforma informativa**

Sviluppo di una piattaforma informativa dedicata al Repertorio regionale dei profili professionali ed al modello per la certificazione delle competenze, quale misura di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione, validazione e certificazione per individui e organizzazioni.

In osservanza del D.L. 30.06.2015 la Regione Abruzzo garantisce, al minimo, la pubblicazione su proprio sito istituzionale di una apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:

- descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al quadro nazionale di cui all'art. 3;
- normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;
- collegamento attivo al repertorio o ai repertori di qualificazioni regionali di rispettiva titolarità. Nei repertori di qualificazioni regionali e negli atti di programmazione dell'offerta formativa, è assicurato il riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate da ciascuna qualificazione;

- collegamento attivo all'offerta di formazione regionale e alle opportunità che favoriscono l'inserimento lavorativo e l'incrocio domanda-offerta di lavoro;
- indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti;
- elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Detta piattaforma dovrà, altresì, garantire la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa (Atlante del lavoro), di cui all'art. 4, co. 51, L. n. 92/2012, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e della conservazione degli atti rilasciati.

### **Azione 6** **Formazione specialistica**

Formazione specialistica per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Tale misura intende garantire il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa.

L'azione ha l'obiettivo di fornire ai destinatari dei corsi, elementi utili alla conoscenza ed all'apprendimento del processo delineato negli allegati 5 e 8 al D.M. 30.06.2015, ed al presidio delle seguenti tre funzioni:

- **accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze.** In coerenza con gli standard di processo, tale funzione è a presidio della fase di identificazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze<sup>14</sup>. Le attività relative a questa

---

<sup>14</sup> Ai sensi dell'Allegato 8 al DM 30.06.2015 la funzione presidia l'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a:

- ricostruire le esperienze;
- pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione;
- supportare la composizione del «Documento di trasparenza» di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto;
- consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

1. supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio d'individuazione, validazione, certificazione delle competenze;
2. predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;
3. gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
4. pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione;
5. conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;
6. identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
7. supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse;
8. redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad

funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF e riconducibile alla figura professionale di **“Operatore consulente”**;

- **pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici.** In coerenza con gli standard di processo, tale funzione è a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, della fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze<sup>15</sup>. Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF e riconducibile alla figura professionale di **“Esperto di metodo”** che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
- **realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.** In coerenza con gli standard di processo, tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione<sup>16</sup>. Le attività relative a questa funzione prevedono

---

altro servizio.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'Allegato 8 al DM 30.06.2015 la funzione cura l'accertamento che prevede, al minimo, l'esame tecnico «Documento di trasparenza»; ciascuna regione e le provincia autonoma di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria regolamentazione, può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione è determinata in modo che sia bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza» tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.

A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

1. verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»;
2. pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;
3. pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;
4. definizione, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento;
5. progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;
6. realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;
7. cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'Allegato 8 al DM 30.06.2015 è stabilito che a tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze documentali prodotte;
2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici;

un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, sono richiesti almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci. Il personale addetto alla funzione opera in qualità di referente e responsabile di contenuto in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.

### **Azione 7**

#### **Testing sistema di certificazione**

Attività di testing su un campione significativo di destinatari (almeno 100), finalizzato alla certificazione delle competenze dagli stessi conseguite in contesti informali o non formali, in modo da sottoporre a verifica i learning outcomes delle Azioni 4 e 6. Il campione deve essere composto da persone disoccupate/inoccupate che, di fatto, siano in possesso di conoscenze ed abilità tali da poter essere oggetto di messa in trasparenza e validazione.

La sperimentazione deve mettere in luce gli elementi facilitatori, che rendono agevole e rapido il processo tutelandone l'efficacia, e i punti di forza della disciplina, nonché gli elementi di barriera, che appesantiscono e rallentano il processo o ne indeboliscono l'efficacia, e i punti di debolezza. Gli esiti della presente azione saranno riepilogati in apposito rapporto, con indicazione degli eventuali correttivi da apportare alla procedura di certificazione definita nell'Azione 4.

### **Azione 8**

#### **Buone prassi internazionali**

Analisi delle buone prassi internazionali in tema di certificazione delle competenze conseguite in ambito non formale ed informale da soggetti con disabilità.

Come già evidenziato con riferimento alla Azione 1, tale processo sistematico di confronto, ha lo scopo di mutuare sul territorio regionale eventuali processi sperimentati in altre realtà nazionali od europee, in modo da ottimizzare l'implementazione del modello a livello locale, attraverso operazioni di adattamento ed omogeneizzazione delle procedure sulla base delle esperienze ritenute migliori.

### **Azione 9**

#### **Sistema di certificazione per disabilità**

Elaborazione e testing di un modello sperimentale per la certificazione delle competenze, acquisite in contesti non formali ed informali, da soggetti disabili le cui capacità lavorative residue siano state oggetto di valutazione secondo la classificazione

- 
4. Realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;
  5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;
  6. partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)<sup>17</sup>.

L'ICF (cfr. "Portale italiano delle classificazioni sanitarie"):

- ✓ fornisce una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute come interazione tra individuo e contesto;
- ✓ costituisce un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad essa correlate, allo scopo di migliorare la comunicazione fra operatori sanitari, ricercatori, pianificatori, amministratori pubblici e popolazione, incluse le persone con disabilità;
- ✓ permette il confronto fra dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e momenti diversi;
- ✓ fornisce una modalità sistematica per codificare le informazioni nei sistemi informativi sanitari.

Partendo da tali premesse, l'Azione intende ipotizzare e testare, su un campione significativo di soggetti, un'architettura operativa in grado di far emergere e validare le competenze acquisite dagli stessi nell'ambiente di vita. Gli esiti della sperimentazione, sistemizzati con la collaborazione di tutti gli Enti coinvolti, consentiranno, nel lungo periodo, di compendiare la diagnosi funzionale elaborata dalla Commissione medica di accertamento, prevista dalla L. n. 68/99, ai fini del collocamento obbligatorio.

---

<sup>17</sup> Si riporta di seguito quanto illustrato nel "Portale italiano delle classificazioni sanitarie".

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'OMS insieme all'*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision* (ICD-10), all'*International Classification of Health Interventions* (ICHI), e alle Classificazioni derivate.

ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati (ICF, WHO 2001, pag. 3).

ICF rappresenta una revisione della Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH) pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980 a scopo di ricerca.

Il testo dell'ICF è stato approvato dalla 54 *World Health Assembly* (WHA) il 22 Maggio 2001 e ne è stato raccomandato agli Stati Membri l'uso nella ricerca, negli studi di popolazione e nella reportistica.

È stata accettata come una delle Classificazioni delle Nazioni Unite. In quanto tale, costituisce lo strumento adeguato per la realizzazione di mandati internazionali a difesa dei diritti umani nonché di normative nazionali (ICF, WHO 2001, pag. 6).

L'OMS raccomanda l'uso congiunto di ICD-10 per codificare le condizioni di salute e di ICF per descrivere il funzionamento della persona.

ICF è stata tradotta e pubblicata in molti Paesi. Una prima traduzione italiana è del 2002 relativa alla prima edizione OMS del 2001. A partire dal 2009 è stata pubblicata su questo Portale la versione on-line di ICF 2001 a cura del Centro Collaboratore italiano per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali. Sarà disponibile a breve una versione on-line di ICF aggiornata.

Come ogni classificazione, anche ICF è stata pensata per essere aggiornabile.

A tal fine, l'OMS ha attivato una procedura di aggiornamento della Classificazione, aperta al contributo di tutti gli utilizzatori, per integrarla, modificarla e migliorarla. Tale procedura si avvale di una piattaforma on-line per l'aggiornamento.

A seguito del processo di aggiornamento, l'OMS ha pubblicato gli aggiornamenti per gli anni 2011, 2012 e 2013, tradotti dal Centro Collaboratore italiano per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali e pubblicati su questo Portale.

**Azione 10****Correlazione e standardizzazione qualificazioni**

Correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali, rispetto al quadro di riferimento nazionale, secondo i criteri costruttivi e descrittivi previsti dall'Allegato 3 al D.M. 30.06.2016 e le procedure per l'aggiornamento e la manutenzione di cui all'Allegato 4 al predetto D.M.

**Azione trasversale**

Tale azione ha la funzione di supporto alla realizzazione dell'intero intervento. Essa include spese che non possono essere imputate a una specifica azione. In particolare: costi di costituzione ATS, costi per la fidejussione, costi per comunicazione e diffusione delle attività e dei risultati, spese per il revisore esterno.

**Articolo 3) Risorse disponibili e finanziamento massimo**

**1.** Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari ad **Euro 1.759.975,00** a valere sul PO FSE Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo 2016-2018, Asse 3 Istruzione e Formazione, OT 10, Priorità di investimento 10iv. Le risorse sono suddivise, per singola azione, secondo gli importi massimi di seguito indicati:

<b>AZIONE</b>	<b>Importo</b>
<b>Azione 1:</b> Analisi dello stato di attuazione nelle altre realtà regionali delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e al D.M. 30.06.2015, ed indagine comparativa sulle soluzioni adottate in altri paesi dell'UE, con evidenza delle possibili applicazioni nella regione Abruzzo.	<b>€ 147.460,20</b>
<b>Azione 8:</b> Analisi delle buone prassi internazionali in tema di certificazione delle competenze conseguite in ambito non formale ed informale da soggetti con disabilità.	
<b>Azione 2:</b> Elaborazione, in relazione all'ambito di titolarità della Regione Abruzzo come definita dall'art. 2, lett. f), n. 2, D.Lgs. n. 13/2013, della disciplina concernente la regolamentazione per l'autorizzazione o accreditamento dei soggetti di cui all'art. 2, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 13/2013 a erogare i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché disciplina concernente il sistema regionale di orientamento permanente di cui agli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013 e del 13.11.2014.	<b>€ 593.257,60</b>

<p><b>Azione 3:</b> Supporto al Servizio regionale competente nelle attività propedeutiche alla costituzione dell'Albo degli Enti titolati e dell'Elenco degli "Esperti di settore" addetti alle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale come previste dall'art. 7, co. 1, lett. c, del D.M. 30.06.2015 e relativi allegati nn. 5 e 8 e per la disciplina degli operatori del sistema di orientamento come previsto dagli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013 e del 13.11.2014.</p>	
<p><b>Azione 4:</b> Predisposizione, in coerenza con gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 13/2013 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.M. 30.06.2015, di Linee guida operative concernenti la regolamentazione e la garanzia in capo alla Regione Abruzzo degli standard minimi di processo, di attestazione e registrazione e di sistema per la certificazione degli apprendimenti maturati in ambiti formali, non formali e informali e Linee Guida per l'orientamento secondo quanto previsto dagli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012, del 5.12.2013 ed in particolare dagli Standard Minimi di Servizio sanciti dall'Accordo del 13.11.2014.</p>	
<p><b>Azione 7:</b> Testing su un campione significativo di destinatari per accompagnarli alla certificazione delle competenze e orientarli nel sistema di offerta regionale al fine di promuoverne l'ottenimento di una qualifica.</p>	
<p><b>Azione 5:</b> Sviluppo di una piattaforma informativa dedicata al Repertorio regionale dei profili professionali ed al modello per la certificazione delle competenze, quale misura di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione, validazione e certificazione per individui e organizzazioni.</p>	<p><b>€ 134.200,00</b></p>
<p><b>Azione 6:</b> Formazione specialistica per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.</p>	<p><b>€ 108.596,40</b></p>
<p><b>Azione 9:</b> Elaborazione e testing di un modello sperimentale per la certificazione delle competenze, acquisite in contesti non formali ed informali, da soggetti disabili le cui capacità lavorative residue siano state oggetto di valutazione secondo la classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).</p>	<p><b>€ 291.628,80</b></p>
<p><b>Azione 10:</b> Correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali, rispetto al quadro di riferimento nazionale, secondo i criteri costruttivi e descrittivi previsti dall'Allegato 3 al D.M. 30.06.2016 e le procedure per l'aggiornamento e la manutenzione di cui all'Allegato 4 al predetto D.M..</p>	<p><b>€ 438.232,00</b></p>
<p><b>Azione trasversale:</b> Funzione di supporto alla realizzazione dell'intero intervento.</p>	<p><b>€ 46.600,00</b></p>



2. I costi diretti ammissibili sono rimborsati solo se effettivamente sostenuti e pagati.

3. Ai fini della quantificazione dei costi indiretti, ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 68, par. 1, lett. b, si autorizza l'applicazione di un tasso forfettario massimo del 7% sul totale delle spese dirette ammissibili di personale.

4. La combinazione delle forme di sovvenzione prevista ai precedenti commi 2 e 3 è ammissibile ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 67, Reg. (UE) 1303/2013.

#### **Articolo 4) Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature e all'attuazione degli interventi**

1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente da Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), d'ora in poi denominate "Soggetto attuatore", costituite o costituenti, nella seguente composizione minima:

- almeno un Organismo di formazione accreditato per la macrotipologia "Formazione Continua", ai sensi della D.G.R. n. 363 del 20.07.2009, come modificata con D.G.R. n. 247 del 31.03.2015;
- almeno un'Agenzia per il lavoro, accreditata ai sensi della D.G.R. n. 1057 del 29.12.2010, come modificata con D.G.R. n. 155 del 12.03.2012.

Possono altresì aderire all'ATS altri soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, del sistema socio-economico, con conoscenza approfondita del territorio, delle sue dinamiche, nonché dei suoi elementi di forza e di debolezza.

2. La più ampia composizione dell'ATS non è oggetto di valutazione premiale. È fatto espresso divieto di candidarsi con più di una ATS.

3. **Nel caso in cui, al momento della presentazione del progetto, l'ATS sia già costituita**, la medesima deve produrre, unitamente alla domanda di presentazione della candidatura, l'atto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza.

4. **Nel caso in cui l'ATS sia ancora in fase di costituzione**, è necessario allegare alla proposta progettuale apposito atto di impegno a costituirsi in ATS, **reso congiuntamente da parte di tutti i componenti**, utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 "Dichiarazione di impegno per la costituzione dell'ATS", che contiene l'espresso riferimento ad utilizzare il modello di cui all'Allegato 5 "Modello di costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza".

5. In caso di costituenda ATS, l'atto costitutivo dovrà essere perfezionato entro 30 giorni dalla data di ammissione a finanziamento.

6. Il finanziamento viene erogato al Capofila Mandatario, liberamente individuato nell'ambito dei componenti minimi dell'ATS<sup>18</sup>, che provvederà al trasferimento delle quote di competenza a ciascun mandante.

<sup>18</sup> Capofila: Organismo di Formazione ovvero Agenzia per il Lavoro.

**7.** Il progetto deve contenere la specifica dei ruoli e delle attività previste in capo a ciascun soggetto facente parte dell'ATS costituenda o costituita. In fase di presentazione della proposta, in caso di costituenda ATS, deve essere, inoltre, prodotta dichiarazione d'intenti a costituirsi in ATS e di impegno ad utilizzare il modello di "Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza" (**Allegato n. 5 al presente Avviso**).

**8.** I componenti dell'ATS non potranno candidarsi, in qualità di Enti titolati, a svolgere le attività di cui al presente Avviso, prima che siano trascorsi sei mesi dall'approvazione del saldo.

#### Articolo 5) I destinatari dell'intervento

**1.** I **destinatari diretti** delle attività di cui al presente intervento sono i Soggetti preposti all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 13/2013.

**2.** I **destinatari indiretti** sono gli operatori del mercato del lavoro, della formazione e i cittadini abruzzesi.

#### Articolo 6) Cosa deve contenere la proposta progettuale

**1.** La proposta progettuale deve articolare, per ogni singola Azione, contenuti, metodologie ed output.

**2.** In particolare:

- Relativamente alle **Azioni 1 e 8**, è necessario identificare le Regioni e i Paesi oggetto dello studio, le fonti informative, gli eventuali testimoni chiave e gli esperti nazionali ed internazionali coinvolti.
- La progettazione della piattaforma informativa di cui all'**Azione 5**, dovrà consentire le funzionalità specifiche e possedere le caratteristiche di seguito elencate:
  - interoperabilità del data base, al fine di agevolare il dialogo fra dati provenienti da sistemi diversi: SIOC, SIL, comunicazioni obbligatorie, osservatorio scolastico, altre fonti informative di valore strategico;
  - possibilità di integrazione con i sistemi in corso di elaborazione: Libretto Formativo Elettronico del Cittadino, banca dati offerta di volontariato e servizio civile;
  - sviluppo cruscotti statistici, che prevedano l'individuazione di adeguati indicatori e algoritmi, nonché di strumenti di analisi e business intelligence atti ad evidenziare l'andamento del mercato del lavoro in riferimento alla domanda di competenze;
  - consultazione su piattaforma web based del Repertorio delle Qualificazioni e dei Profili Professionali della Regione Abruzzo, con possibilità di correlazione automatica di ogni aggiornamento con l'Atlante del Lavoro;
  - possibilità di proporre on line l'inserimento nuovi profili classificati secondo lo standard del Repertorio regionale;

- consultazione offerta formativa disponibile sul territorio regionale, in riferimento ai diversi percorsi previsti (IeFP, formazione continua, corsi liberi).
- Le attività di formazione specialistica previste all'**Azione 6**, da erogarsi attraverso lezioni frontali, dovranno garantire agli operatori ammessi l'acquisizione di competenze operative finalizzate ad una applicazione funzionale ed efficiente degli standard di processo definiti nel richiamato D.M. 30.06.2015. L'ATS, al fine di assicurare l'erogazione del servizio in maniera capillare su tutto il territorio regionale, deve garantire la disponibilità di almeno una sede accreditata per la macrotipologia "Formazione Continua", ai sensi della D.G.R. n. 363 del 20.07.2009 e s.m.i., per ciascuna provincia. La disponibilità di più sedi<sup>19</sup>, rispetto al numero minimo previsto (quattro, una per provincia), è valorizzata attraverso l'attribuzione di punteggio premiale in sede di valutazione di merito.
- Per l'**Azione 7** è necessario specificare, in dettaglio, gli indicatori e le modalità di selezione del campione, indicando, a tal fine, le forme individuate per la pubblicizzazione dell'intervento.
- Per quanto attiene la realizzazione delle attività di cui all'**Azione 9**, è prevista l'operatività di un gruppo di lavoro composto da almeno quattro unità di livello senior in possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, di seguito indicati:

Requisiti generali:

- a. possesso di Diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente o di Laurea specialistica ovvero di Laurea magistrale;
- b. elevata conoscenza del pacchetto office.

Requisiti specifici:

- a. due unità in possesso di comprovate capacità in analisi di dati ed incrocio di banche dati;
- b. una unità in possesso di capacità di elaborazione di specifiche funzionali per la strutturazione di banche dati e di gestione delle stesse;
- c. una unità in possesso di adeguata esperienza nell'ambito dei sistemi formativi e conoscenza delle tematiche afferenti la certificazione delle competenze.

**3.** Il quadro economico del progetto deve essere elaborato facendo riferimento agli importi massimi stabiliti per ogni Azione, come indicati nella tabella riportata all'art. 3.

**4.** L'importo previsto per singola azione deve essere indicato nella tabella 1 della sezione C del formulario.

**5.** Il dettaglio dei costi ammissibili per ciascuna azione deve essere indicato nel piano finanziario, di cui alla tabella 2 della sezione C del formulario.

**6.** Le attività previste devono essere realizzate entro i ventiquattro mesi successivi all'affidamento, nel rispetto del cronoprogramma di seguito indicato:

---

<sup>19</sup> Tali ulteriori sedi possono essere nella disponibilità dei componenti l'ATS o acquisite come sedi complementari ai sensi dell'art. 42, co. 1, lett. i), della vigente disciplina regionale in materia di accreditamento delle sedi formative.

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
Azione 1																								
Azione 8																								
Azione 2																								
Azione 4																								
Azione 3																								
Azione 6																								
Azione 7																								
Azione 9																								
Azione 10																								

7. Per quanto sopra non espressamente specificato relativamente agli indicatori redazionali di progetto, si fa riferimento alla normativa, anche regionale, che disciplina gli interventi cofinanziati con il FSE e in particolare al vigente, o sopravveniente, “Vademecum”, nonché al Si.Ge.Co. FSE 2014-2020 e al complementare Manuale dell’AdG in corso di approvazione.

#### Articolo 7) Modalità e termini per la presentazione dei progetti

1. Il **dossier di candidatura**, redatto nei limiti degli indicatori finanziari di cui all’art. 3, e nel rispetto dell’articolazione progettuale prevista all’art. 2, deve essere costituito come da tabella che segue:

Dossier di candidatura		
Allegato		Obbligatorietà
1	<b>Domanda di partecipazione e Formulario per la presentazione del progetto:</b> secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario;</li> <li>b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l’ATS.</li> </ol>	Obbligatorio
2	<b>Atto di impegno per la realizzazione delle Azioni:</b> secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario;</li> <li>b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l’ATS.</li> </ol>	Obbligatorio
3	<b>In caso di ATS costituenda: dichiarazione congiunta per la costituzione dell’ATS, firmata digitalmente da tutti i sottoscrittori;</b> <b>Dichiarazione di impegno per la costituzione dell’ATS,</b> secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l’ATS.	Obbligatoria solo nel caso di ATS non costituita
4	<b>Dichiarazione ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016,</b> secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente	Obbligatoria

	dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS e dai soggetti previsti dalla normativa sopracitata.	
5	<b>Modello di costituzione di associazione temporanea di scopo e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza</b> , secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.	<b>Obbligatorio solo nel caso di ATS che si costituisca prima della scadenza del presente avviso</b>
6	<b>Dichiarazione di impegno</b> di eventuali altri partners.	<b>Obbligatoria solo in caso di presenza nell'ATS di ulteriori partners, rispetto alla composizione minima di cui all'art. 4, co. 1</b>
7	<b>Allegati previsti dalla disciplina regionale sull'accreditamento degli OdF, relativi all'utilizzo di sede complementare, ove previsto.</b>	<b>Obbligatorio solo in caso di utilizzo di sede complementare</b>

2. Il dossier di candidatura potrà essere inviato in formato compresso .zip, **a decorrere dal 05.04.2017 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 05.06.2017**, esclusivamente tramite l'apposita procedura prevista all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>. Non sono prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi da quelle indicate al presente articolo.

3. La candidatura deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e scaricabile dal sito della Regione Abruzzo all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.

4. Non sono ammesse integrazioni successive all'invio della candidatura. È possibile inviare, entro i termini prescritti, una nuova candidatura che annulla e sostituisce la precedente.

5. La documentazione deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun campo in essa previsto. Non sono ammissibili candidature prive di elementi specifici necessari per la valutazione.

6. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.

7. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

## Articolo 8) Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità

1. Ai fini della individuazione della proposta progettuale da finanziare, le candidature sono sottoposte al procedimento di valutazione di seguito specificato.

2. Ricevibilità e ammissibilità delle candidature.

**Non sono considerate ricevibili le candidature** inviate oltre i termini fissati e con modalità diverse da quanto previsto all'art. 7, commi 2 e 3. La verifica di ricevibilità della candidatura, in termini di rispetto del termine e delle modalità di invio, viene assolta automaticamente con procedure informatiche.

**Non sono considerate ammissibili le proposte progettuali:**

- ✓ presentate da soggetti attuatori privi dei requisiti previsti all'art. 4 nonché presentate in difformità alle prescrizioni riportate al medesimo art. 4;
- ✓ che non rispondono alla tipologia d'intervento e alle linee di azione previste all'art. 2;
- ✓ prive di uno o più documenti obbligatori costituenti il Dossier di candidatura di cui all'art. 7;
- ✓ recanti uno o più documenti privi di informazioni o dichiarazioni fondamentali, secondo quanto prescritto all'art. 7, co. 5;
- ✓ recanti uno o più documenti costituenti il Dossier di candidatura privi di sottoscrizione laddove richiesta secondo quanto stabilito all'art. 7;
- ✓ redatte in difformità rispetto anche ad uno solo dei parametri finanziari e di progetto di cui ai precedenti artt. 3, 6 e 7.

Le **condizioni di ammissibilità suddette devono essere compendiate dalle previsioni del principio del soccorso istruttorio**, già individuato tra i criteri di selezione delle operazioni approvati da Comitato di Sorveglianza, per come altresì disciplinato al successivo co. 3.

3. In applicazione del principio del soccorso istruttorio, la carenza di qualsiasi elemento formale, non direttamente riconducibile al formulario, è sanabile dal soggetto proponente, su richiesta del Servizio di cui al successivo co. 4.

4. L'inammissibilità della candidatura, originaria o determinata dal mancato riscontro alla richiesta derivante dall'applicazione del principio del soccorso istruttorio, comporta la conclusione del procedimento con rigetto della candidatura stessa, che viene esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito.

5. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è attribuita al Servizio Formazione ed Orientamento professionale del Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, competente responsabile del procedimento indicato nel presente Avviso.

6. In esito alla definizione delle operazioni di cui al comma che precede si provvede a compilare un elenco riepilogativo dei risultati dell'istruttoria di ricevibilità/ammissibilità, con specifica indicazione delle cause di esclusione.

## Articolo 9) Procedure di selezione

1. Le candidature ammesse alla procedura sono trasmesse, per la valutazione di merito, ad apposito Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore del Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” che procede all’esame di merito dei progetti sulla base della seguente griglia di valutazione. Possono essere componenti del Nucleo professionalità interne del Dipartimento competente, ovvero esperti esterni/personale dell’Assistenza Tecnica al POR FSE 2014-2020.

AREA	INDICATORE	DESCRIZIONE	PUNTI
<b>A) EFFICACIA</b>	1) Efficacia rispetto al raggiungimento dei risultati (misurati attraverso gli indicatori di risultato e di output) previsti dal Risultato Atteso e dalla Tipologia di Azione	<i>Numero delle persone formate</i>	Meno di 200 → 0 punti Da 200 a 225 → 3 punti Oltre 225 → 5 punti
	2) Efficacia rispetto al raggiungimento dei risultati (misurati attraverso gli indicatori di risultato e di output) previsti dal Risultato Atteso e dalla Tipologia di Azione	<i>Numero delle persone coinvolte nelle attività di testing</i>	Da 101 a 140 → 5 punti Da 141 a 200 → 10 punti Oltre i 200 → 15 punti
	3) Efficacia degli strumenti di comunicazione proposti	<i>Descrizione degli eventuali strumenti di comunicazione e diffusione dell'intervento ipotizzati con evidenza degli elementi di efficacia rispetto alla intercettazione del target e al conseguimento degli obiettivi</i>	Da 0 a 8
	4) Efficacia rispetto alle priorità trasversali	<i>Il campione selezionato rispetta i principi di non discriminazione e di pari opportunità</i>	50% donne → 5 punti 50% proveniente dalle aree interne → 7 punti (se entrambe le condizioni sono presenti: 12 punti)
<b>B) QUALITÀ DELL'OPERAZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE E/O DEL SOGGETTO</b>	1) Completezza della descrizione e adeguatezza dell'esplicitazione dei contenuti e delle fasi della progettazione	<i>La descrizione delle modalità attuative di ogni Azione è chiara e dettagliata</i>	Da 0 a 10
	2) Adeguatezza degli strumenti	<i>Gli strumenti di</i>	Da 0 a 5



<b>PROPONENTE</b>	di project management e di controllo della qualità attivati a garanzia dell'efficace realizzazione del progetto	<i>valutazione e monitoraggio sono adeguati ed efficaci</i>	
	3) Qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione del progetto	<i>Qualificazione dei Gruppi di lavoro previsti per le rispettive Azioni ed esplicitazione della coerenza della professionalità di volta in volta individuata, con l'attività da essa presidiata (c.d. matrice di responsabilità)</i>	<b>Da 0 a 15</b>
	4) Adeguatezza delle strutture e delle risorse tecnologiche rispetto alle attività previste dal progetto	<i>1. In riferimento all'Azione 5, descrizione dell'infrastruttura tecnologica proposta, con evidenza dell'adeguatezza tecnica e della funzionalità della stessa rispetto agli obiettivi. 2. Disponibilità di ulteriori sedi formative rispetto al numero minimo previsto di 4 (una per provincia)</i>	<b>Da 0 a 5</b>  <b>Punti 1 per ogni sede, fino ad un massimo di 5</b>
<b>C) EFFICIENZA DELLA SPESA</b>	1) Chiarezza espositiva del piano finanziario	<i>In riferimento alle risorse stanziare per singola Azione: congruità della ripartizione ipotizzata rispetto al conseguimento dello specifico obiettivo.</i>	<b>Da 0 a 5</b>
	2) Equilibrio del piano finanziario	<i>Idoneità del piano finanziario proposto rispetto all'obiettivo di ottimizzazione delle risorse nella logica della massima efficienza</i>	<b>Da 0 a 15</b>
<b>TOTALE PUNTI</b>			<b>Da 0 a 100</b>

3. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a punti 100. Sono considerati idonei i progetti che conseguono il punteggio minimo di punti 24 sulle Aree di valutazione A e B e di punti 12 sull'Area di valutazione C.

4. Nel caso di parità di punteggio fra due o più proposte progettuali la priorità in

graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine:

- maggior punteggio ottenuto nell'Area A);
- maggior punteggio ottenuto nell'Area B);
- maggior punteggio ottenuto nell'Area C).

5. A conclusione della procedura di valutazione – e comunque entro 60 giorni dal termine indicato all'art. 7, co. 1, per l'invio delle candidature – sono predisposti la graduatoria dei progetti idonei redatta sulla base del punteggio a ciascuno di essi attribuito e l'elenco dei progetti esclusi, con l'indicazione dei relativi motivi di esclusione.

6. Conclusa la valutazione di merito, il Nucleo incaricato trasmette le relative risultanze al Servizio Responsabile di Azione che le approva e provvede alla pubblicazione delle stesse sui seguenti siti istituzionali della Regione Abruzzo:

[www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it);

[www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu);

<http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>;

<http://urp.regione.abruzzo.it>;

[www.regione.abruzzo.it/xEuropa](http://www.regione.abruzzo.it/xEuropa);

[www.osr.regione.abruzzo.it](http://www.osr.regione.abruzzo.it).

7. La graduatoria finale sarà pubblicata anche sul B.U.R.A.T..

8. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

#### **Articolo 10) Adempimenti e vincoli del soggetto attuatore e modalità di erogazione del finanziamento**

1. L'affidamento in favore del progetto finanziabile è formalizzato con atto del competente Servizio regionale "Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo" – DPG011. La comunicazione di affidamento è portata a conoscenza dell'affidatario a mezzo *pec* e, in coerenza alle disposizioni vigenti, la stessa indicherà i dettagli attuativi e gli adempimenti cui il soggetto attuatore dovrà attenersi nella realizzazione.

2. Con la predetta comunicazione si instaura tra la Regione Abruzzo e il soggetto attuatore un rapporto di servizio con le connesse responsabilità anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

3. In ogni caso il soggetto attuatore deve osservare le disposizioni normative europee, nazionali e regionali, con particolare riferimento alle Linee Guida e al Si.Ge.Co. del PO FSE Abruzzo 2007/2013, nelle more dell'adozione del Si.Ge.Co. del PO FSE Abruzzo 2014/2020 e del complementare manuale dell'AdG.

4. Il progetto ammesso a finanziamento deve essere avviato, a pena di decadenza automatica, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di affidamento e rendicontato entro 90 giorni dal termine delle attività, trasmettendo al Servizio competente per la gestione la documentazione relativa alla rendicontazione finale. Il mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni è disciplinato dalle Linee Guida e complementare manuale AdG, vigenti al momento della presentazione del rendiconto.

5. Gli impegni del soggetto attuatore sono precisati nell'“Atto di impegno per la realizzazione delle Azioni”, di cui all'Allegato 2.

6. Le attività riguardanti la gestione e il monitoraggio del progetto sono di competenza e affidate al Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo – DPG011.

7 Le attività riguardanti il controllo del progetto sono di competenza e affidate all'Ufficio Controlli di I livello Formazione ed Istruzione incardinato funzionalmente nell'ambito del Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo – DPG011.

8. In conformità con le disposizioni del Reg. (UE) 1303/2013, tutta la documentazione relativa alle operazioni deve essere conservata ed archiviata secondo le modalità indicate dalla vigente normativa. La stessa deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti.

9. Le attività devono essere realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto approvato, e rendicontate in osservanza del cronoprogramma di cui al precedente art. 6, co. 3.

10. Nelle more dell'adozione del Si.Ge.Co. del PO FSE Abruzzo 2014/2020 e del complementare manuale dell'AdG, le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle previste dalle Linee Guida per l'attuazione degli interventi di cui al PO FSE 2007/2013 - D.D. n. DL/23 del 18.02.2014 (cfr. determinazioni DPA n. 82 del 13.06.2016 e n. 266 dell'8.11.2016).

11. Il soggetto attuatore, al momento della prima richiesta di erogazione, è tenuto a presentare valida polizza fideiussoria a copertura dell'ammontare del finanziamento avente termine finale di validità 24 mesi oltre la data di conclusione delle attività. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente.

12. Tutte le comunicazioni dell'Amministrazione regionale possono avvenire per posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo indicato sul formulario; il soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica.

#### **Articolo 11) Tutela della privacy**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

## **Articolo 12) Monitoraggio e controllo**

1. Nelle more dell'adozione del Si.Ge.Co. del PO FSE Abruzzo 2014-2020 e del complementare manuale dell'AdG, il monitoraggio e il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono effettuati - ferme le disposizioni di cui al precedente art. 11, punto 1 - nel rispetto delle Linee Guida per l'attuazione degli interventi di cui al PO FSE 2007/2013 - D.D. n. DL/23 del 18.02.2014 (cfr. determinazioni DPA n. 82 del 13.06.2016 e n. 266 dell'8.11.2016).

2. Il beneficiario è obbligato a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. I soggetti di cui al precedente articolo 4 devono fornire alla Regione ogni informazione utile alla verifica del risultato atteso anche ai fini del monitoraggio.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle Linee Guida regionali per l'attuazione operativa degli interventi a valere sul FSE. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

## **Articolo 13) Informazione e pubblicità**

1. In materia di informazione e pubblicità il beneficiario deve attenersi strettamente alle indicazioni di cui all'art. 115 e all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari da parte dell'Adg avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.08.2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

## **Articolo 14) Quesiti e richieste di chiarimenti**

1. Ai sensi della L. n. 241/190 e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile del procedimento e dell'adozione del relativo provvedimento, è il Servizio "Formazione ed Orientamento professionale" DPG009 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – V.le Bovio, 425 – 65124 Pescara. Dirigente del Servizio: Dott. Carlo Amoroso.

2. La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Saula Gambacorta.

**3. Richieste di chiarimento** relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed entro e non oltre le ore 12.00 del **26.05.2017**. Le stesse devono essere inoltrate esclusivamente attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo **<http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>**.

**4.** Le risposte saranno pubblicate sulla medesima piattaforma informatica.

**5.** Le richieste di informazioni pervenute al di fuori dei termini suddetti non saranno evase.

#### Articolo 15) Disposizioni di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda ai seguenti riferimenti normativi e programmatici:

- **Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012**, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2012;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013** che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- **Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014**, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014**, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014**, che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014**, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014**, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014**, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- **Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015**, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- **Legge 16.04.1987, n. 183** in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- **Legge 7.08.1990, n. 241** e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- **Legge 19.07.1993, n. 236** e ss.mm. e ii. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- **Legge 17.5.1999, n. 144**, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed, in particolare, l'art. 68 rubricato "obbligo di frequenza di attività formative";
- **D.P.R. 8.12.2000, n. 445** Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- **Legge 28.03.2003, n. 53** recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
- **D.Lgs. 30.06.2003, n. 196**, Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- **D.Lgs. 10.09.2003, n. 276**, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive modifiche ed integrazioni;
- **D.Lgs. 15.04.2005, n. 76** recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, co. 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- **D.Lgs. 15.04.2005, n. 77** recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- **D.Lgs. 17.10.2005, n. 226**, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";
- **Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, co. 622**, come modificato dall'art. 64, co. 4-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- **D.L. 31.01.2007, n. 7**, "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007, n. 40, contenente all'art. 13 disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale";
- **Decreto MPI 22.08.2007, n. 139**, ad oggetto "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" che prevede tra l'altro, all'art. 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- **D.I. MPI-MLPS del 29.11.2007**, ad oggetto "Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1 comma 624 della Legge 27-12-2006, nr. 296";

- **Accordo in Conferenza Stato Regioni del 5.02.2009** per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- **Decreto MIUR 27.01.2010, n. 9**, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- **D.I. 15.06.2010** "Recepimento dell'Accordo in data 29 aprile 2010 tra il Ministro IUR, il Ministro LPS, le Regioni e le PP.AA. riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5";
- **D.M. 18.01.2011, n. 4** "Adozione delle Linee Guida, di cui all'Allegato A) dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";
- **Accordo in Conferenza Unificata 27.07.2011** (Rep. atti n. 66/CU), "Riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226";
- **D.I. 11.11.2011**, "Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226";
- **Legge 12.11.2011, n. 183, art. 15**, Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;
- **Decreto MIUR 23.04.2012**, "Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante";
- **Legge 28.06.2012, n. 92**, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- **D.L. 6.07.2012, n. 95**, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 135, art. 7, comma 37 ter";
- **Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20.12.2012** concernente la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- **D.Lgs. 16.01.2013, n. 13**, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- **D.I. 7.02.2013** "Recepimento delle Linee Guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale emanate ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 5/2012, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35, ed approvate con l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012";
- **Accordo in Conferenza Unificata del 10.07.2014** sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" (Rep. atti n. 76/CU del 10.7.2014);
- **Intesa in Conferenza Unificata del 5.08.2014** in merito allo schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 68 co. 4 della legge n. 144 del 1999 destinate all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale di Stato in regime di sussidiarietà;
- **D.Lgs. 15.06.2015, n. 81**, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- **D.I. 30.06.2015**, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di



istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- **Legge 13.07.2015, n. 107**, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
  - **D.Lgs. 14.09.2015, n. 150**, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 , comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
  - **D.I. 12.10.2015** recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
  - **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15.12.2004, n. 2241**, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
  - **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006, n. 962** relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
  - **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 n. C 111/01** relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente - European qualification Framework (EQF);
  - **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.06.2009 C 155/02** sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale - European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET);
  - Leggi e norme regionali vigenti in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro.
- 
- **D.G.R. 20.07.2009, n. 363** ad oggetto Accreditamento delle Sedi Formative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare”, modificata con D.G.R. 31.03.2015, n. 247;
  - **D.G.R. 13.09.2010, n. 700** ad oggetto Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l'attivazione dei Percorsi d'Istruzione e Formazione. Recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, nr. 226 nr. 281 - recepito con Decreto 15.06.2010;
  - **D.G.R. 18.04.2011, n. 266** ad oggetto Approvazione schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
  - **D.G.R. 10.12.2012, n. 854** ad oggetto Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
  - **Determinazione Direttoriale n. DL/23 del 18 febbraio 2014**, “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo, «“Linee-guida per l’attuazione operativa degli interventi: modifiche ed integrazioni”. Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”: aggiornamento e s.m.i.»;
  - **D.G.R. 7.04.2014, n. 251** recante Approvazione delle Disposizioni transitorie relative all’offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogata nella Regione Abruzzo;
  - **DGR 30.9.2014, n. 622 come modificata ed integrata dalla DGR 21.10.2014, n. 681** di approvazione dell’Atto di Organizzazione delle macrostrutture della Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 26 agosto 2014, n. 35, che attribuisce al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
  - **D.G.R. 4.11.2014, n. 704** recante “Novella documento denominato Linee guida per l’attuazione di

tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013 n. 949, e ss. mod. e int.. Ulteriore rivisitazione”” e ss. mm. e ii.;

- **D.G.R. 13.03.2015, n. 180** di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- **D.G.R. 30.06.2015, n. 566** ad oggetto Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione. Ridefinizione della disciplina regionale e revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 in data 28 settembre 2009, ad oggetto Attuazione dell’art. 19, Decreto Legislativo, 17 Ottobre 2005, nr. 226, «Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- **D.G.R. 29.12.2015, n. 1101** recante “Approvazione Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo.”;
- **D.G.R. 19.04.2016, n. 244** ad oggetto Piano territoriale triennale 2016-2018 degli interventi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l’apprendimento permanente – art. 11 D.P.C.M. 25.01.2008;
- **D.G.R. 19.04.2016, n. 229** ad oggetto Masterplan ABRUZZO - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;
- **D.G.R. 28.04.2016, n. 267** recante Costituzione della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 474** recante Percorsi di istruzione e formazione professionale. Definizione del procedimento per l’individuazione dei profili regionali di cui all’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 501** ad oggetto Patto per lo sviluppo - Addendum al Masterplan Abruzzo “Patto per il Sud”. Presa d’atto e costituzione di un Comitato di Pilotaggio;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 502** ad oggetto CARTA DI PESCARA - percorso di partenariato Regione/imprese per l’industria sostenibile. Approvazione del documento. Istituzione di un Comitato di Pilotaggio, definizione modalità di adesione ed ulteriori determinazioni attuative;
- **D.G.R. 11.08.2016, n. 528** recante POR-FSE Abruzzo 2014-2020- Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” – Approvazione Piano Operativo FSE 2016 -2018 (approvata a seguito della **Decisione CE n. C(2014) 10099 final del 17.12.2014** con la quale si approva il Programma Operativo FSE Abruzzo per il periodo 2014-2020);
- **Determinazione Direttoriale n. DPA/82 del 13 aprile 2016**, a firma dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo2014-2020, Direttore regionale del Dipartimento Presidenza e rapporti con l’Europa, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo del POR FSE nelle more dell’approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica.”;
- **SiGeCo e Manuale AdG per PO FSE Abruzzo 2014-2020**, in corso di approvazione.